

IN EVIDENZA



DECRETO SOSTEGNI-TER
SINTESI NELLE NOVITÀ FISCALI

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
PER I GENITORI, NOVITÀ ANCHE PER
AUTONOMI E NON OCCUPATI

LEGGE DI BILANCIO 2022
LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO
DI LAVORO

Licenze

- **Affittasi o vendesi** capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici arredati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra ottica, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Stefania Vesca 335.6514844
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3471425409
- **Cedesi** avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335-6620913 ore serali
- **Cedesi** avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 3405400192
- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (Trattabili) attività in salone di accoglienza in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092

Immobili / Proprietà

- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico sviluppo e stampa, fotoritocco e foto d'arte, sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni fototessere, annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale posizione centralissima. Tel. 0432 701216.
- **Cedesi** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973.
- **Cedesi**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 348 8721919.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.
- **Cedesi** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale veneziana. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.

- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compresi banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Passignano di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435 625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 3478503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.

Varie

- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, cell. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
- Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia di Gorizia **CERCA: Responsabile tecnico** per centro revisioni auto e moto con pregressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi di requisiti; **Meccatronico** o in alternativa **meccanico specializzato** in veicoli industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equivalenti), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, diagnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione Ministeriale; astenersi privi di requisiti; Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 335.7101823

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXII - N. 2 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:
Ketty Downey, Rachele Francescutti, Luca Nardone, Oliviero Pevero, Raffaella Pompei, Chiara Scarel, Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Decreto Sostegni-ter
Sintesi nelle novità fiscali pag. 4

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di marzo 2022 pag. 6

Normativa del lavoro

Come cambia la busta paga nel 2022 pag. 7

Assegno unico e universale
per i genitori, novità anche per
autonomi e non occupati pag. 8

SANARTI: prorogate al 31 marzo 2022
le misure straordinarie COVID-19 pag. 10

Legge di Bilancio 2022
La riforma degli ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro pag. 10

Ambiente Sicurezza

MUD 2022: la scadenza è il
21 maggio (anziché il 30 aprile) pag. 12

Credito e incentivi

Due nuovi bandi per ristori regionali pag. 13

Contributi rimozione amianto pag. 13

Categorie

Decreto "Sostegni-ter": nuove norme
sulla revisione dei prezzi pag. 13

Le modifiche al subappalto
nei contratti pubblici pag. 14

UNI e Confartigianato – Accordo
per la diffusione delle norme tecniche pag. 15

SIAE e SCF, sconti riservati
per gli associati Confartigianato pag. 16

Formazione teorica per
acconciatori ed estetisti pag. 16

Dalle province

pag. 17

02

Decreto Sostegni-ter – Sintesi nelle novità fiscali

In data 27.01.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 4/2022 (c.d. "Decreto Sostegni-ter"), di seguito le principali novità in materia fiscale:

MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE

È stato rifinanziato il Fondo previsto dall'art. 2 del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis") per il sostegno delle attività economiche chiuse (trattasi di sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 221/2021).

Inoltre, per i medesimi soggetti, viene riconosciuta la sospensione dei termini di pagamento per i versamenti:

- delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dell'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Detti versamenti potranno essere effettuati **entro il 16.09.2022** in un'unica soluzione.

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

È stato istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio di cui ai codici Ateco di seguito riportati:

- 47.19 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
- 47.30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 47.43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video in esercizi specializzati;
- 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- 47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
- 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- 47.75 commercio al dettaglio di cosmetici di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- 47.76 commercio al dettaglio di fiori piante semi fertilizzanti animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- 47.77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- 47.78 commercio al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di seconda mano in esercizi specializzati;
- 47.79 commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;
- 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili abbigliamento e calzature;
- 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
- 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi banchi mercati.

Le condizioni per poter beneficiare del contributo sono:

- ammontare di ricavi 2019 non superiore a euro 2 milioni;
- riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019.

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019 le seguenti percentuali:

- **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400 mila;
- **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400 mila e fino a euro 1 milione;
- **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 2 milioni.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

È lasciata a un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico la determinazione di termini e modalità di presentazione dell'apposita istanza.

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Per l'anno 2022 sono stati destinati euro 20 milioni a integrazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, di cui all'art. 26 del D.L. n. 41/2021, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

È stato inoltre incrementato il Fondo di euro 40 milioni da destinare a imprese che svolgono le seguenti attività:

- 96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie;
- 56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.21 fornitura di pasti preparati (catering ed eventi);
- 56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 93.11.2 gestione piscine

qualora abbiano subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019.

Il contributo spetta anche ai soggetti costituiti nel 2020 per i quali la riduzione del 40% deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Sarà un D.M. del Ministero dello sviluppo economico a disciplinare tempi e modalità operative.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

È prevista la concessione di un credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 ed è riconosciuto anche per l'esercizio in corso al 31.12.2021 alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili della moda del calzaturiero e della pelletteria aventi i seguenti codici Ateco:

- 47.51 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili;
- 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento;
- 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle.

CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Il credito d'imposta locazioni viene riconosciuto in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili per i mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

PIANO TRANSIZIONE 4.0

Per la quota superiore a euro 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del **5% del costo** fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a euro 50 milioni.

RESTRIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI RELATIVI ALLE DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI E AD ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

È stato previsto che nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sia possibile effettuare **una sola cessione** (oltre lo sconto), escludendo tutte le successive.

La disposizione, entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (27 gennaio 2022), prevede le seguenti novità:

- **in caso di sconto in fattura**, il fornitore che lo ha concesso può cedere una sola volta il credito a terzi, comprese le banche, dopodiché il credito diventa incedibile, prevedendosi la nullità di tutte le successive cessioni;
- **in caso di cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione**, chi ha acquistato il credito (banca, soggetto terzo o impresa esecutrice dei lavori) non può cedere ulteriormente il credito, prevedendosi la nullità di tutte le successive cessioni.

Di conseguenza dal 27 gennaio in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo ulteriormente, mentre in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Il DL 4/2022 ha inoltre previsto una disposizione di carattere transitorio consentendo in ogni caso una ulteriore cessione per i crediti per i quali **prima del 17 febbraio 2022**¹ sia stata comunicata all'Agenzia delle Entrate l'opzione di sconto in fattura o cessione del credito. Tali crediti quindi possono essere ulteriormente ceduti una sola volta. Così anche gli imprenditori che hanno comprato il credito (anziché concedere lo sconto in fattura), possono cederlo un'ulteriore volta se hanno acquistato il credito prima del 17 febbraio 2022 (per gli imprenditori che hanno concesso lo sconto in fattura già la norma a regime continua a consen-

tire la possibilità di una sola ulteriore cessione a terzi del credito da parte del fornitore che ha concesso lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura).

Il DL 4/2022 ha inoltre escluso la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020;
- credito d'imposta per i canoni di locazione di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. n. 34/2020;
- credito d'imposta per sanificazione di cui all'art. 125 del D.L. n. 34/2020.

DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI: AGGIORNATI MODELLO E CANALE TELEMATICO PER COMUNICARE LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO

Si segnala inoltre che con provvedimento 35873 del 3/2/2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova modulistica con le novità introdotte con la legge di bilancio 2022 per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura, utilizzabile dal 4/2/2022, attraverso il canale telematico. In particolare l'aggiornamento consente le opzioni anche per le spese sostenute nel 2022 e per quelle relative ai bonus edilizi per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro o di edilizia libera, anche se relativi a spese sostenute nel 2021, interventi che, in base alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022, consentono opzioni senza necessità di visto di conformità e attestazione della congruità delle spese (adempimenti che comunque permangono per il bonus facciate e il superbonus del 110%).

Il provvedimento 35873 del 3/2/2022 ha anche prorogato dal 16/3/2022 al **7 aprile 2022 il termine entro cui deve essere inviata la comunicazione** per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese per gli interventi finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici già esistenti e a quelli per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

1) È stata l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 37381 del 4/2/2022 a stabilire la proroga del periodo transitorio fino a comprendere nello stesso le comunicazioni trasmesse prima del 17/2/2022, rispetto al periodo transitorio inizialmente previsto nella norma, che si doveva concludere con le comunicazioni trasmesse prima del 7/2/2022. Lo stesso provvedimento dispone che la proroga di tale periodo transitorio per l'esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche prevista per il 2022 dall'art.119-ter del DL 34/2020 si estende fino a comprendere le comunicazioni trasmesse prima del 7/3/2022 dato che per tali interventi solo a partire dal 24 febbraio 2022 verrà aggiornato il canale telematico attraverso cui vanno inviate le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – ESONERO PER LE PRESTAZIONI INTELLETTUALI

Con dieci FAQ, l'Ispettorato Nazionale di Lavoro ha chiarito alcuni dubbi in merito all'obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. In particolare si evidenzia che con la Faq n. 5 viene prevista l'esclusione dall'obbligo di comunicazione nei confronti delle prestazioni che abbiano una natura prettamente intellettuale (possono quindi essere esclusi, a titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere, ecc.).

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU)

Si segnala ai genitori con figli minorenni, o con disabilità, oppure con età inferiore a 21 anni se studenti, tirocinanti, lavoratori con reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro, disoccupati in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego oppure in servizio civile universale, che dal 1/1/2022, è possibile presentare la domanda all'INPS (anche tramite enti di patronato) di Assegno Unico Universale previsto dal DLgs 230 del 29/12/2021 in attuazione della L.46/2021.

L'Assegno Unico Universale è istituito a decorrere dall'1/3/2022 in sostituzione di diverse misure previste per

i figli a carico che perciò cessano di avere efficacia (assegno per il nucleo familiare, aiuti previsti in caso di nascite o adozioni, detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni che di conseguenza non potranno più essere riconosciute in sede di 730 o dichiarazione dei redditi, ecc.), e verrà attribuito su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda direttamente sul conto corrente dichiarato in sede di domanda. In particolare:

- se la domanda è presentata entro il 30/6/2022 l'assegno sarà comprensivo anche degli arretrati previsti a partire da marzo;
- se la domanda è presentata dal 1/7/2022 l'assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda senza comprendere gli arretrati.

Si ricorda l'importanza di dotarsi del modello ISEE per tempo in quanto, sebbene il riconoscimento dell'assegno non sia subordinato al possesso di un modello Isee valido, quest'ultimo risulta essere necessario ai fini del calcolo dell'importo spettante:

- per ISEE inferiore a euro 40.000 l'importo crescerà con il calare dell'indicatore, fino ad un massimo di euro 175,00 mensili a figlio, più eventuali maggiorazioni se spettanti;
- per ISEE pari o superiore a euro 40.000 l'importo minimo sarà di euro 50,00 mensili a figlio.



Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di marzo 2022

SCADENZE NORMATIVE

15 marzo	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2021 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica il modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens nel periodo da novembre 2021 a febbraio 2022 . I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva fino al 15 marzo 2022. (Fonti: circolare INPS n.181 del 07.12.2021)
16 marzo	Invio telematico Certificazione Unica 2022: i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche per il periodo d'imposta 2021, o in caso di rettifiche entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista (Fonti: art. 8 D.Lgs n.175 del 21.11.2014)
16 marzo	Consegna modello CU/2022: il sostituto d'imposta consegna il modello CU Certificazione Unica 2022 ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai lavoratori autonomi
31 marzo	Fondo Metalmeccanici, richiesta contributi per formazione: invio domanda per la richiesta di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale effettuati nel 2021 devono pervenire alla sede regionale dell'Ebiart (www.ebiart.it - Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici Fvg)
31 marzo	Attività usuranti/lavoratori notturni: i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) devono inviare telematicamente il modello "LAV-US" (Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n.4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)



Come cambia la busta paga nel 2022

COSA CAMBIA DA GENNAIO 2022

La Legge di Bilancio 2022 (**L. 234/2021**) ha ridotto la **tassazione fiscale del reddito di lavoro** dipendente, autonomo e assimilato al lavoro dipendente, e la contribuzione a carico del lavoratore, attraverso le seguenti novità:

1) ha rimodulato gli scaglioni di reddito e ha ridotto le percentuali delle aliquote dell'imposta

FINO AL 2021		NOVITÀ DAL 2022	
fino a 15.000 €	23%	fino a 15.000 €	23%
oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	27%	oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	25%
oltre 28.000 € e fino a 55.000 €	38%	oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	35%
oltre 55.000 € e fino a 75.000 €	41%	oltre 50.000 €	43%
oltre 75.000 €	43%		

- 2) ha variato le modalità di calcolo delle **detrazioni** previste per i redditi da lavoro (art. 13 del TUIR)
 3) ha ridotto il contributo previdenziale a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali per chi ha una retribuzione imponibile inferiore a 2.692,00 euro mensili per 13 mensilità (solo per l'anno 2022)
 4) ha previsto che il **trattamento integrativo della retribuzione**, il cosiddetto "Bonus Renzi" di circa 100,00 € netti mensili / 1.200 € netti annui, sarà così erogato:

Reddito complessivo	Importo e condizioni di spettanza
Fino a 15.000 €	Importo massimo di 1.200 € annui, si riduce progressivamente all'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi. <i>Erogato automaticamente</i> dal datore di lavoro per coloro che hanno redditi di lavoro dipendente/assimilato.
Superiore a 15.000 € e non superiore a 28.000 €	Importo massimo di 1.200 € annui, è riconosciuto se la somma delle detrazioni indicate di seguito è superiore all'importo dell'imposta Irpef lorda e per un importo pari alla differenza (soggetti cosiddetti incapienti). Le detrazioni da utilizzare per il confronto con l'imposta lorda sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • detrazioni per familiari a carico (art. 12 del TUIR) • detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1 del TUIR) • detrazioni per interessi su prestiti o mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021) • rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR) e delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR) • detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Oltre 28.000 €	Non previsto.

Per ora il datore di lavoro si limiterà ad erogare il trattamento integrativo solo a coloro che hanno un reddito inferiore a 15.000 €, in attesa dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate circa le modalità di gestione operativa.

COSA CAMBIA DA MARZO 2022

Le modifiche riguardano in particolare i **genitori con figli**:

- 1) non** è più dovuto l'**Assegno Nucleo Familiare ANF**
2) non sono più previste le **detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni** (art. 12 del TUIR) che non transiteranno più nella busta paga, con la conseguenza della immediata **riduzione dell'importo netto** erogato dal datore di lavoro.

Per il coniuge a carico e per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni non cambia nulla, in quanto il datore di lavoro continuerà ad erogarli nella busta paga (si ricorda che il figlio è a carico se ha meno di 24 anni e possiede redditi di importo inferiore a 4.000 €, e se ha più di 24 anni e possiede redditi di importo inferiore a 2.840,51 €).

L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DEVE ESSERE RICHiesto ALL'INPS

Già dal mese di gennaio 2022 i **genitori**, sia **lavoratori dipendenti sia autonomi**, possono **chiedere l'Assegno Unico Universale**, che sostituisce il vecchio Assegno Nucleo Familiare, e sarà erogato mensilmente nel periodo compreso tra marzo e febbraio dell'anno successivo, e l'importo sarà determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare riferita all'indicatore ISEE:



- per ISEE inferiore a 40.000 € l'importo crescerà con il calare dell'indicatore, fino ad un massimo di 175,00 € mensili a figlio + eventuali maggiorazioni se spettanti;
- per ISEE pari o superiore a 40.000 €, l'importo minimo sarà di 50,00 € mensili a figlio.

Il lavoratore dovrà pertanto procedere a **richiedere l'ISEE ai CAAF** e presentare la **domanda all'INPS**, tramite SPID/CIE/CNS o con **l'assistenza dei Patronati**. Se la domanda è presentata:

- **entro il 30 giugno 2022** l'assegno sarà comprensivo anche degli arretrati previsti a partire da marzo
- dal 1° luglio 2022 l'assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.

L'assegno sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda direttamente sul conto corrente dichiarato in sede di domanda.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle nostre sedi del CAAF e del PATRONATO INAPA.

Assegno unico e universale per i genitori, novità anche per autonomi e non occupati

(Lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, pensionati)

Il 31 dicembre 2021 l'INPS e l'Agenzia delle Entrate hanno predisposto congiuntamente due informative, una per i datori di lavoro e una per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. Di seguito si riporta il modello di informativa per i datori di lavoro predisposto da INPS e Agenzia delle Entrate relativo all'assegno unico e universale, con la quale si **invitano le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti** sul nuovo istituto.

COMUNICAZIONE CONGIUNTA INPS - AGENZIA DELLE ENTRATE AI DATORI DI LAVORO

INTRODUZIONE

La legge n. 46 del 2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l'assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.

L'AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del **welfare** familiare, cesseranno di avere efficacia:

- (i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l'Assegno temporaneo per i figli minori;

- (ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- (iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

La presente informativa viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini:

- (i) **consentire una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro** sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- (ii) **raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.**

In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:

- **al fine di poter percepire l'AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese – sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione)**
- **sarà possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell'indicatore. Nel caso di presentazione dell'ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell'ISEE successivamente presentato entro tale data.**



Di seguito alcune ulteriori informazioni che si raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti.

INFORMAZIONI PER I DIPENDENTI SULL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

IN COSA CONSISTE L'AUU

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- **spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;**
- ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

L'AUU SOSTITUISCE DETRAZIONI E ASSEGNI PER IL NUCLEO

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati. *Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.*

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata:

- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- **tramite enti di patronato**, attraverso i servizi telematici.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda richiede soltanto l'**autocertificazione di alcune informazioni di base** quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

- Nel caso di presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
- In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.

UNA PANORAMICA SUGLI IMPORTI

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano **varie maggiorazioni** per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (*)

	Importi Assegno			Maggiorazioni			Maggiorazioni legate alla Disabilità				
	figlio minore	figlio maggiore fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minore non autosufficiente	figlio minore con disabilità grave	figlio minore con disabilità media	figlio maggiore con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	15	0						

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".



ALTRE INFORMAZIONI

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego.

Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione

europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

c. sia residente e domiciliato in Italia;

d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.

SANARTI: prorogate al 31 marzo 2022 le misure straordinarie COVID-19

In data 31 gennaio 2022, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato (San.Arti) ha reso nota la decisione di prorogare fino al 31 marzo 2022 le seguenti misure straordinarie previste per l'emergenza COVID-19:

- indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l'anno;
- indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l'anno;
- indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l'anno;
- rimborso delle franchigie.

Il Fondo, ricorda inoltre che, in caso di prescrizione dell'obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID 19 entro il 30 giugno 2021, è ancora possibile richiedere un'indennità di 30 euro al giorno per un periodo massimo di 10 giorni l'anno.

Legge di Bilancio 2022 La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

La Legge di Bilancio per l'anno 2022 ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs n. 148/2015 **a valere dal 1° gennaio 2022**. Le novità di maggior rilievo riguardano l'ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo:

la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito dimensionale;

- l'estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale;
- l'aumento della misura dei predetti trattamenti.

LAVORATORI BENEFICIARI

Nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti – anche i **lavoratori a domi-**

ilio e tutte le categorie di apprendisti (apprendistato di alta formazione e ricerca, apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca).

REQUISITO DI ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO

La norma in esame riduce a **30 giorni lavorati**, in luogo dei 90 finora previsti, il requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione dei trattamenti di integrazione salariale. Per "effettivo lavoro" si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all'inizio dell'intervento dell'ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dell'attività lavorativa derivante dalla fruizione di ferie, festività, infor-



tuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Resta fermo che tale requisito non è richiesto per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.

COMPUTO DEI DIPENDENTI

Nel computo dei dipendenti ai fini di cui alla normativa in materia degli ammortizzatori sociali sono considerati tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

IMPORTI DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Come noto l'art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 fissava l'ammontare dell'indennità di integrazione salariale nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L'importo del trattamento di integrazione salariale non poteva, in ogni caso, superare un massimale mensile che era differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore. Vi erano così previsti due massimali, entrambi soggetti a rivalutazione annuale a cura dell'INPS. La Legge di Bilancio per l'anno 2022 ha soppresso il massimale di importo inferiore e mantenuto quello di importo più elevato che annualmente sarà rivalutato dall'INPS. Un tanto a prescindere dalla retribuzione di riferimento. Per l'anno 2021 tale importo era fissato in € 1.199,72 lordi ed € 1.129,66 al netto del contributo a carico del lavoratore pari al 5,84%.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Restano confermate le misure del contributo addizionale, a carico delle imprese che richiedono le integrazioni salariali, previste dal D.Lgs n. 148/2015 e pari al:

- 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Con decorrenza 1° gennaio 2025 è prevista una diminuzione del predetto contributo per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato. In questo caso la prima aliquota del 9% passerà al 6%, la seconda del 12% al 9% mentre resterà immutato il valore della terza aliquota al 15%.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E TERMINI

Le integrazioni salariali sono corrisposte dall'impresa ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L'INPS rimborsa o conguaglia l'importo delle integrazioni salariali secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decaden-

za, ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento:

- entro la fine del secondo mese successivo (nuovo termine) a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale;
- ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Vi è compatibilità tra percezione di integrazioni salariali e svolgimento di attività lavorativa purché il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a 6 mesi. Conseguentemente il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata **superiore a sei mesi** nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato **inferiore a sei mesi**, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE FIS

Con decorrenza 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

- occupano almeno un dipendente (precedentemente era previsto il limite di 5 dipendenti);
- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO);
- non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

Il Fondo garantisce per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ed in relazione alle stesse causali di intervento della CIGO e CIGS prestazioni nella medesima misura prevista per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO). La prestazione assume la nuova denominazione di "Assegno di integrazione salariale" (in luogo della precedente denominazione di assegno ordinario).

L'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

- **13 settimane** in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **26 settimane** in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'Assegno di integrazione salariale è previsto:

- un **contributo ordinario** nella misura **dello 0,50%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti** (dal **1° gennaio 2025** per i predetti datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per



almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce nella misura del 40%) e **dello 0,80%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

- a decorrere dalle competenze del periodo di paga di **gennaio 2022** e fino alla scadenza del periodo di paga di **dicembre 2022**, sono state previste **riduzioni** dell'aliquota ordinaria nelle misure dello **0,35%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**, dello **0,25%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti**, dello **0,11%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 15 dipendenti** e dello **0,56%** per i datori di lavoro esercenti attività commerciali e turistiche che occupano **più di 50 dipendenti**.
- un **contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro connesso all'utilizzo dell'assegno di integrazione salariale e pari al **4%** della retribuzione persa.

Ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale spetta l'**Assegno per il nucleo familiare (ANF)** in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI (FSBA)

La riforma conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tra cui il Fondo di solidarietà dell'artigianato **FSBA** chiarendo in primo luogo l'**obbligatorietà anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente**. A tal fine, con riferimento ai contributi di finanziamento dovuti a FSBA trovano ora applicazione **le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria**. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la **regolarità del versamento** dell'aliquota di contribuzione ordinaria a FSBA è **condizione per il rilascio del DURC**. Sotto il profilo delle prestazioni, FSBA dovrà assicurare per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività successivi al **1° gennaio 2022** un trattamento minimo di **13 settimane nel biennio mobile**.

La relativa prestazione è ora denominata **Assegno di integrazione salariale (AIS)** che sostituisce l'Assegno ordinario e che rappresenta, dal 1° gennaio 2022, l'unica erogabile con un importo che rispetta il nuovo massimale unico previsto per la CIGO. Non è quindi più previsto l'Assegno di solidarietà, fruibile solo per periodi di sospensione o riduzione fino al 31 dicembre 2021.

Viene estesa a FSBA anche la disciplina sugli **Assegni per il nucleo familiare (ANF)**, che dal 1° gennaio 2022 sono pertanto riconosciuti ai lavoratori beneficiari dei relativi trattamenti.

(Fonti: Legge di bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021 e Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro)



MUD 2022: la scadenza è il 21 maggio (anziché il 30 aprile)

Slitta al 21 maggio 2022 il termine per la presentazione del MUD 2021 (dati 2921), il cui modello è stato emanato con il DPCM 17 dicembre 2021.

Contenuti, modalità di trasmissione e schede restano sostanzialmente analoghe a quelle dell'anno scorso, così come i soggetti obbligati alla presentazione tra i quali ricordiamo:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi**
- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali che hanno più di dieci dipendenti.**

Le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso andranno inviate per via telematica tramite il sito **www.mudtelematico.it**

La Comunicazione rifiuti semplificata, riservata alle im-

prese che producono all'interno della propria unità locale non più di 7 rifiuti e che utilizzano - per ogni rifiuto prodotto - non più di 3 trasportatori e non più di 3 destinatari, andrà invece compilata tramite il sito **mudsemplificato.ecocerved.it** e trasmessa via PEC.

Per quanto concerne il numero di dipendenti, che non va confuso con il numero di addetti dell'Unità Locale (dato con finalità meramente statistica), lo stesso va espresso in unità lavorative (U.L.A.) e calcolato "con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Ai predetti fini, l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione."





Due nuovi bandi per ristori regionali

È prevista l'assegnazione di ulteriori "RISTORI REGIONALI" per alcune categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia. È prevista la prossima pubblicazione di 2 bandi riservati a determinati codici Ateco per i quali è previsto un diverso importo di contributo, indicativamente compreso tra i 3.000 e i 25.000 euro:

1) PRIMO BANDO previsto orientativamente per la seconda metà di febbraio e sarà aperto per circa 2 settimane, destinato ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 per le imprese Turistiche e di servizi alla persona, ubicate

nei comprensori sciistici;

2) SECONDO BANDO previsto dopo la chiusura del primo, destinato ad alcuni settori particolarmente colpiti dall'Emergenza Covid, di cui ai codici Ateco contenuti nell'allegato 2 e sarà invece valido per tutto il territorio regionale.

Date ufficiali e modalità operative verranno comunicate nei prossimi giorni con apposito Decreto (è prevista la stessa modalità operativa utilizzata per le precedenti tornate di ristori regionali).

Contributi rimozione amianto

Come ogni anno, **dal 1 al 28 febbraio** è possibile presentare alla **Regione FVG** le domande di contributo per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese. Il contributo è previsto con queste percentuali e limiti massimi:

- Microimprese 50% della spesa ammissibile, con massimo contributo 15.000 euro
- Piccole e Medie Imprese 40% della spesa ammissibile, con massimo contributo 30.000 euro

- Grandi Imprese 30% della spesa ammissibile, con massimo contributo 40.000 euro

La dotazione iniziale per tutta la regione ammonta a circa 1.800.000 euro e le spese devono essere sostenute DOPO la presentazione della domanda.

Sul sito della regione FVG è possibile scaricare regolamento e modulistica per la presentazione della domanda. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Confartigianato sul territorio.



Decreto "Sostegni-ter": nuove norme sulla revisione dei prezzi

Previste Linee Guida per la determinazione dei prezzi Regionali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter), il cui art. 29 dispone in materia di contratti pubblici. La nuova normativa **si applica agli appalti pubblici successivamente** alla data di entrata in vigore del decreto (quindi le cui lettere di invito o bandi di appalto sono successivi **al 28 gennaio**).

Analizziamo le principali novità introdotte dal decreto.

REVISIONE DEI PREZZI (art. 29 comma 1)

È **obbligatorio** (e non più facoltativo) **inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi**. Inoltre, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono **valutate dalla stazione appaltante se superiori all'alea del 5%** (e non più 10% o 8%) **rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta**. La **compensazione** è dovuta per la percentuale eccedente il 5% e comunque in **misura massima pari all'80%** (e non più 50%) **di detta eccedenza**.

METODO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI (art. 29 comma 2)

Si prevede che l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), en-

tro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto (entro il prossimo 27 aprile), definisca, sentito il Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibile (MIMS), la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione.

Successivamente, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, **il Ministero dovrà determinare con cadenza semestrale**, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, tramite decreto ministeriale, **le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione** più significativi nel corso del semestre.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI (art. 29 commi 3, 4, 5 e 6)

Viene stabilito che la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, **nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori**.

Ulteriormente, viene richiesto al Direttore dei lavori di **accertare** che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel **rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma**. Vengono



espressamente **esclusi** dalle compensazioni **i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta**. Importante per **le imprese**, la previsione di **presentazione di istanza, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei predetti Decreti MIMS**, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.

Il Direttore dei lavori avrà il compito di verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e l'impresa dovrà dar prova fornendo "adeguata documentazione" giustificativa (ad esempio: dichiarazioni di fornitori o subcontraenti).

Viene anche specificato che in caso di comprova di una **onerosità inferiore** alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la **compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione**; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. Come specificato in precedenza, la compensazione verrà comunque erogata per l'eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell'80% di tale eccedenza, tuttavia il comma 6 stabilisce, che **la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta** ed è **determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate**.

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE COMPENSAZIONI (art. 29 commi 7,8, 9 e 10)

Per le compensazioni possono essere utilizzate le seguenti risorse:

- somme accantonate per **imprevisti**, in misura non inferiore all'1% dell'importo dei lavori e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori **somme a disposizione** per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;

- somme derivanti **da ribassi d'asta**, a condizione che non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati** di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Per i soli lavori finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, solo fino al 31 dicembre 2026, è prevista la possibilità, per le Stazioni Appaltanti non dotate di sufficienti risorse proprie, come indicate ai punti precedenti, di **accedere al "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche"** (di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 76/2020), nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale.

PREZZARI REGIONALI (art. 29 commi 11 e 12)

I prezzi regionali saranno aggiornati su apposite Linee Guida che il Ministero Infrastrutture dovrà adottare entro il prossimo 30 aprile, in attesa di queste indicazioni le Pubbliche Amministrazioni potranno, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l'appalto, procedere all'adeguamento dei prezzi, incrementandone o riducendone le risultanze, tenendo conto delle rilevazioni ministeriali semestrali adottati dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (MIMS).

ACCESSO AL FONDO PUBBLICO PER LE COMPENSAZIONI DEL 2021 (art. 29 comma 13)

Le Stazioni Appaltanti prive di risorse proprie, presenteranno domanda di **accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi** istituito presso il Ministero, le Amministrazioni dovranno allegare alle istanze di compensazione le analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, in mancanza di queste le Stazioni Appaltanti potranno richiederle agli appaltatori.

Le modifiche al subappalto nei contratti pubblici

Eliminato il divieto di subappalto alle imprese che abbiano partecipato alla gara

È stata pubblicata lo scorso 17 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 la **Legge N. 238 del 23 dicembre 2021**, recante le disposizioni emanate dallo Stato italiano per **l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea**.

In particolare, all'articolo 10, sono state apportate importanti modifiche in materia di contratti pubblici, questo al fine di adeguare la disciplina interna ai rilievi posti dall'Unione Europea con la procedura di infrazione n. 2018/2273.

La legge è entrata in vigore il 1° febbraio 2022 e si applicherà alle sole procedure di gara indette successivamente alla citata data.

Approfondiamo le novità di maggior interesse per le imprese.

PROGETTAZIONE

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono

conferiti secondo le procedure del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Invece, il progettista potrà affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerente ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Rimane comunque ferma la responsabilità del progettista anche per tali attività.

MOTIVI DI ESCUSIONE

Con riguardo all'articolo 80, commi 1 e 5 del Codice dei Contratti, **relativo ai motivi di esclusione** dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico.

In particolare, viene meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di



gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.

Inoltre si introduce una misura che modifica il quinto periodo del comma 4 dell'art. 80, che in precedenza prevedeva l'esclusione dell'operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o **contributi previdenziali** anche se non definitivamente accertati quando il mancato pagamento costituiva una grave violazione.

Con la nuova norma si specifica che, in materia fiscale, costituiscono **gravi violazioni non definitivamente accertate** quelle che saranno stabilite in un **apposito decreto del Ministro dell'economia**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque **per un importo non inferiore a 35.000 euro**.

SUBAPPALTO (art. 105 d.lgs. 50/2016)

Le modifiche sono principalmente due, viene **eliminato il divieto per l'affidatario del contratto di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla procedura**; è stata finalmente risolta l'annosa questione della necessaria **indicazione della terna dei subappaltatori** in sede di offerta per tutte le tipologie di appalto (obbligo di indicazione che, stante l'integrale abrogazione del comma 6 dell'art. 105 del codice, non sarà più in vigore da febbraio).

Si ricorda che già il decreto rilancio (d.l. 32/2019, art. 1, comma 18), disponeva la temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2023, dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, nonché delle verifiche sui subappaltatori in sede di gara.

Queste modifiche si aggiungono a quella già disposta e in vigore dal 1° novembre 2021 con il decreto-legge 77/2021 (convertito con la legge 108/2021), che ha definitivamente abrogato il comma 5 dell'art. 105, relativo al limite dell'importo del subappalto, determinando un vero

e proprio smantellamento dell'originario impianto dell'istituto del subappalto.

TERMINI DI PAGAMENTO

L'ultima rilevante modifica riguarda i **termini di pagamento e lo stato di avanzamento dei lavori**, disciplinati all'art. 113 bis del codice dei contratti. Alle previsioni generali sull'emissione dei certificati di pagamento e sulla liquidazione degli acconti e del saldo finale (in relazione ai vari stati di avanzamento), la nuova norma ha introdotto all'art. 113 bis del Codice i commi da 1-bis a 1-septies, assegnando un maggiore ruolo propulsivo all'esecutore. La normativa attualmente in vigore prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che non sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Le nuove disposizioni prevedono che:

- Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;
- il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore. Viene però specificato che in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

UNI e Confartigianato – Accordo per la diffusione delle norme tecniche

Confartigianato ed UNI hanno firmato una convenzione che consente alle **aziende associate**, tramite **consultazione on line**, un totale accesso ai testi integrali delle norme UNI (inclusi i recepimenti delle norme europee armonizzate EN e le adozioni delle norme internazionali ISO a catalogo), sette giorni alla settimana, 24 ore su 24.

E' stata confermato anche il pacchetto con la possibilità di consultare e soprattutto acquistare ad un prezzo speciale tutte le norme tecniche citate nel **Codice dei contratti pubblici**, D.Lgs 50/2016.

La Convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2022, mentre l'abbonamento ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione.

L'UNI, nell'ottica di mettere a disposizione delle imprese la consultazione on line dell'intero catalogo di norme al minor costo possibile, ha stabilito il seguente costo annuo:

- a) **euro 200+IVA raccolta completa UNI** per le aziende con meno di 50 dipendenti
- b) **euro 300+IVA raccolta completa UNI** per le aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni.
- c) **euro 50+IVA selezione norme UNI citate nel Codice dei contratti pubblici**
- d) **euro 140+IVA selezione norme UNI NTC "Norme tecniche per le costruzioni"**

La consultazione **on-line di cui ai punti a) e b) non prevede lo scarico e la stampa** delle stesse il cui prezzo rimane quello di listino.

Mentre per le selezioni di cui ai **punti c) e d)** le norme possono essere acquistate in formato pdf al prezzo speciale di 15 euro + IVA 22%.

Se siete interessati ad aderire all'abbonamento, potete contattare la vostra associazione territoriale di riferimento.



SIAE e SCF, sconti riservati per gli associati Confartigianato

Confartigianato riserva, anche quest'anno, riduzioni di costo sul rinnovo degli abbonamenti SIAE e SCF

CONVENZIONE SIAE – DIRITTI D'AUTORE

La Convenzione SIAE per il pagamento dei **diritti d'autore** per "Musica d'ambiente" trasmessa nei laboratori artigiani, negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc), prevede che gli associati Confartigianato, dietro presentazione della tessera associativa, usufruiscano di una riduzione del 25% sulle tabelle tariffarie SIAE 2022.

La Convenzione è applicabile anche ai compensi previsti per l'utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli apparecchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate possono usufruire di una riduzione pari al 40%.

E' prevista una riduzione degli importi degli abbonamenti anche per le Strutture Alberghiere associate del 15%.

Per quanto riguarda i "trattenimenti musicali senza ballo" lo sconto applicato agli associati è del 10%.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto per il 28 febbraio 2022.

CONVENZIONE SCF – DIRITTI CONNESSI

La Convenzione SCF per il pagamento dei **diritti connessi** per "Musica d'ambiente" è applicata a tutte le imprese



associate che utilizzano musica d'ambiente nei propri laboratori, saloni di acconciatura ed estetica, pubblici esercizi, strutture ricettive, centri fitness, mezzi di trasporto (autobus tour operator, etc), stabilimenti balneari e prevede una riduzione del 15%.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto per il 28 febbraio 2022 per "esercizi commerciali artigiani", e 31 maggio 2022 per le altre attività (acconciatura, estetica, pubblici esercizi, etc).

Formazione teorica per acconciatori ed estetisti

IAL FVG segnala che sono aperte le preiscrizioni ai corsi dedicati ai settori acconciatori ed estetisti, che si inseriscono in un quadro assolutamente strategico per le imprese che avessero in animo un passaggio generazionale dell'attività da genitore a figlio, oppure una cessione d'azienda al proprio collaboratore, qualora i soggetti interessati non avessero ancora maturato i requisiti di legge per accedere all'esercizio della professione **in forma autonoma**:

1. corso di Formazione Teorica per Acconciatore di 300 ore, necessario per il conseguimento della Qualificazione Professionale obbligatoria per aprire un salone;
2. corso di Formazione Teorica per Estetista di 300 ore, necessario per il conseguimento della Qualificazione Professionale obbligatoria per aprire un salone.

La sede dei corsi sarà a Udine per ragioni di centralità geografica, mentre 18 sarà il numero minimo di partecipanti per singolo corso, inoltre, finché permarrà la situazione emergenziale, le attività formative verranno erogate in modalità online (ad esclusione delle ore di esame da svolgersi in presenza) e qualora questa dovesse decadere, il massimo delle ore da erogare in FAD (formazione a distanza) passerà al 50% del monte ore totale (quindi al max 150 ore su 300).

Oltre a quanto sopra descritto, IAL FVG sta promuovendo altri due corsi di qualifica che - qualora superati - daranno diritto ad accedere alla qualificazione finale che alternativamente prevede o la frequenza di un corso di specializzazione di 600 ore, oppure l'inserimento presso un'impresa del settore per un anno:

- **CORSO DI QUALIFICA PER ESTETISTA**
Durata 1816 - 2 anni
Selezioni previste tra marzo ed aprile 2022
Sedi di Udine e Pordenone;
- **CORSO DI QUALIFICA PER ACCONCIATORE**
Durata 1816 - 2 anni
Sede di Udine;
- **CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTA**
Durata 612 ore
Sede di Udine

A questo corso possono accedere SOLO chi è già in possesso dell'attestato di qualifica.

Ulteriori informazioni si possono richiedere alla dott.ssa Elisa Spadaro, referente regionale dei relativi progetti formativi presso IAL FVG (tel. 0481 534294, mail elisa.spadaro@ial.fvg.it).



Udine

Corso operatori sanificazione impianti condizionamento

Categoria B – Linee guida Ministero Salute Rapporto ISS Covid-19 n. 11/2021

Il Ministero della Salute nelle "Linee guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" ha indicato che queste operazioni possano essere effettuate da personale adeguatamente istruito e formato a questo scopo. Due sono le categorie previste per la formazione:

- Cat. B per il personale che effettua le semplici operazioni di igiene ed ispezione sul sistema di condizionamento, tipiche delle aziende manutentrici (questo specifico corso)
- Cat. A per chi riveste incarichi di responsabilità circa il controllo dell'igiene e le ispezioni dei sistemi impiantistici, tipiche del personale delle istituzioni con compiti di vigilanza e controllo (ad es. ASL).

DESTINATARI

Tecnici manutentori impianti di condizionamento. Sarà rilasciato attestato di Categoria B - Protocollo tecnico manutenzione predittiva del Min.Salute.

ARGOMENTI

- Necessità e importanza igiene sistemi di condizionamento aria
- Problemi igienici delle apparecchiature ventilazione
- Manutenzione sistemi condizionamento e influenza delle variabili sugli
- intervalli manutentivi
- Procedure di misura monitoraggio sistemi di condizionamento

- Procedure e smaltimento per le sostanze pericolose per l'ambiente
- Misure di protezione del personale durante esercizio e manutenzione
- Prescrizioni rilevanti (prevenzione incidenti) e standard tecnici
- Metodologie di impiego degli agenti chimici per la pulizia e la disinfezione

Il programma del corso tiene in considerazione le competenze previste dal Min.Salute e le indicazioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità a seguito dell'emergenza COVID-19.

DATE E ORARI

7-10-14-17 marzo dalle 16 alle 18
4 lezioni online su piattaforma Microsoft Teams

ADESIONI

Entro il 25 febbraio direttamente on-line dal sito www.confartigianatoudine.com. Sono disponibili 20 connessioni.

COSTO (IVA COMP.)

- € 140,00/pers. riservato alle aziende iscritte a Confartigianato
 - € 250,00/pers. aziende NON iscritte a Confartigianato
- Pagare solo dopo avere ricevuto conferma della organizzazione (min.15 partecipanti) da parte di Confartigianato. Pagamento con bonifico c/o Friuladria Credit Agricole, intestato a Confartigianato Servizi FVG SRL IBAN IT 16 M 05336 12304 000035623413 causale "Corso Sanific. Clima".

Cancelli Motorizzati

Ciclo di 3 webinar

Gli installatori di porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimesse, dopo averli montati a regola d'arte, devono obbligatoriamente:

- Apporre la marcatura CE sulla chiusura
- Rilasciare la Dichiarazione di Conformità
- Redigere il Fascicolo Tecnico (corredato delle prove di forza).

All'evoluzione normativa e tecnologica dei prodotti si unisce quindi anche un richiesta di sicurezze sempre più elevate e la procedura della valutazione dei rischi richiede che l'installatore sia preparato ed attento alle evoluzioni.

La responsabilità per i danni a persone o cose provocati dal cancello stesso, ricade infatti direttamente sull'installatore, perché è quest'ultimo che ha costruito la macchina,

assemblando i diversi componenti elettromeccanici in una configurazione finale che potrebbe costituire ogni volta una macchina diversa.

Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato, con la collaborazione di FAAC Group, un ciclo di 3 webinar per esaminare le norme applicabili e dare risposte agli installatori anche sulla redazione del fascicolo tecnico e delle verifiche tecniche.

WEBINAR 1

data a scelta dei partecipanti (se ne consiglia la visione prima del 2° webinar)

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE E NORME APPLICABILI SUI VARCHI MOTORIZZATI



Udine

Visione libera del WEBINAR FAAC su piattaforma YouTube (link inviato con la registrazione).

• WEBINAR 2

24 febbraio 2022 dalle 17 alle 19 su piattaforma Webex
IL FASCICOLO TECNICO E LO STRUMENTO DI RIFERIMENTO

Documentazione richiesta alla consegna di un varco motorizzato ed utilizzo dello strumento richiesto dalla norma UNI EN 12453:2017.

• WEBINAR 3

28 febbraio 2022 dalle 17 alle 19 su piattaforma Webex
ESEMPI PRATICI - DOMANDE E RISPOSTE LIBERE

Verifiche su cancelli a battenti, scorrevoli e barriere automatiche.

Relatore **Marco Melotti** - Servizio Assistenza Tecnica Italia FAAC Group.

Il ciclo di 3 webinar, gratuito, è aperto alle aziende associate a Confartigianato-Imprese Udine.

Per partecipare è sufficiente registrarsi online sul sito: www.confartigianatoudine.com

Sono disponibili 40 connessioni in totale.

Segreteria organizzativa:

Oliviero Pevere - uff. Categorie
CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE
Via del Pozzo 8 - Udine
Tel. 0432-516796 | Fax 0432 509127
email opevere@uaf.it

Corso operatori sanificazione impianti condizionamento

Categoria B - linee guida Ministero Salute

Il Ministero della Salute nelle "Linee guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" ha indicato che queste operazioni possano essere effettuate da personale adeguatamente istruito e formato a questo scopo.

Due sono le categorie previste per la formazione:

- Cat. B per il personale che effettua le semplici operazioni di igiene ed ispezione sul sistema di condizionamento, tipiche delle aziende manutentrici (questo specifico corso).
- Cat. A per chi riveste incarichi di responsabilità circa il controllo dell'igiene e le ispezioni dei sistemi impiantistici, tipiche del personale delle istituzioni con compiti di vigilanza e controllo (ad es. ASL).

DESTINATARI

Tecnici manutentori impianti di condizionamento. Sarà rilasciato attestato di Categoria B - Protocollo tecnico manutenzione predittiva del Min.Salute.

ARGOMENTI

- Necessità e importanza igiene sistemi di condizionamento aria
- Problemi igienici delle apparecchiature ventilazione
- Manutenzione sistemi condizionamento e influenza delle variabili sugli intervalli manutentivi
- Procedure di misura monitoraggio sistemi di condizionamento
- Procedure e smaltimento per le sostanze pericolose per l'ambiente
- Misure di protezione del personale durante esercizio e manutenzione

- Prescrizioni rilevanti (prevenzione incidenti) e standard tecnici
- Metodologie di impiego degli agenti chimici per la pulizia e la disinfezione

Il programma del corso tiene in considerazione le competenze previste dal Min.Salute e le indicazioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità a seguito dell'emergenza COVID-19.

DATE E ORARI

7-10-14-17 marzo dalle 16 alle 18.

4 lezioni online su piattaforma Microsoft Teams.

ADESIONI

Entro il 25 febbraio direttamente dal form on-line disponibile sul sito www.confartigianato.it
Sono disponibili 20 connessioni.

COSTO (IVA COMP.)

- € 140,00/pers. riservato alle aziende iscritte a Confartigianato
- € 250,00/pers. aziende NON iscritte a Confartigianato
Pagare solo dopo avere ricevuto conferma della organizzazione (min.15 partecipanti) da parte di Confartigianato. Pagamento con bonifico c/o Friuladria Credit Agricole, intestato a Confartigianato Servizi FVG SRL IBAN IT16M0533612304000035623413 causale "Corso Sanific. Clima".

Per informazioni:

Oliviero Pevere - Ufficio Categorie
tel. 0432 516796 - e-mail opevere@uaf.it



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza Confartigianato Udine organizza, in collaborazione con Polo626, i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	DATA	ORARIO	SEDE
AGG. TRATTORI	2 MARZO	08:30-12:30	TOLMEZZO
PRIMO SOCCORSO CAT. A	1, 3, 8, 10 MARZO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C	3, 8, 10 MARZO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A	8 E 10 MARZO	08:30-10:30 (8 MARZO) 08:30-12:30 (10 MARZO)	CAMPOFORMIDO
ANTINCENDIO BASSO	2 MARZO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
ANTINCENDIO MEDIO	2 E 4 MARZO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGGIORNAMENTO CARRELLI	15 MARZO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
DPI/LAVORI IN QUOTA 8H	17 MARZO	08:30-12:30 E 14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
DPI/SCALE E TRABATTELLO 4H	17 MARZO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. RSPP ALTO	22, 24 E 29 MARZO	10:30-12:30 (22 MARZO) e 14:00-18:00 (tutte le lezioni)	UDINE NORD
AGG. RSPP MEDIO	22 E 24 MARZO	10:30-12:30 (22 MARZO) e 14:00-18:00 (tutte le lezioni)	UDINE NORD
AGG. RSPP BASSO	22 MARZO	10:30-12:30 e 14:00-18:00	UDINE NORD
LAVORATORI RISCHIO BASSO	28 MARZO	14:00-18:00	UDINE NORD
LAVORATORI RISCHIO MEDIO	28 E 30 MARZO	28 MARZO 14:00-18:00; 30 MARZO 08:30-12:30	UDINE NORD
LAVORATORI RISCHIO ALTO	28 E 30 MARZO	28 MARZO 14:00-18:00; 30 MARZO 08:30-12:30 E 14:00-18:00	UDINE NORD
PRIMO SOCCORSO CAT. A	4, 6, 11 E 13 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO B-C	4 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C	6, 11 E 13 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A	11 E 13 APRILE	14:00-16:00 (11 APRILE) 14:00-18:00 (13 APRILE)	CAMPOFORMIDO
FORMAZIONE CARRELLI	5, 7 E 12 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGGIORNAMENTO CARRELLI	5 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO BASSO	8 APRILE	11:30-13:30	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO MEDIO	8 APRILE	08:30-13:30	CAMPOFORMIDO
PREPOSTI	14 E 21 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGGIORNAMENTO PREPOSTI	14 E 21 APRILE	16:00-18:00 (14 APRILE) E 14:00-18:00 (21 APRILE)	CAMPOFORMIDO
AGGIORNAMENTO SPAZI CONFINATI	20 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
SPAZI CONFINATI	20 APRILE	08:30-12:30 e 14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGGIORNAMENTO RLS 4H	27 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO BASSO	28 APRILE	16:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO MEDIO	28 APRILE	13:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PLE	29 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO



Confartigianato
Imprese

COSTRUTTORI DI FUTURO, SIAMO NOI.

Il valore artigiano
protagonista del domani.

2022